



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

Prot. n. -0038877

ORDINANZA N. 77

Oggetto : INCONTRI DEL CAMPIONATO DI CALCIO E ALTRE PARTITE UFFICIALI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 PRESSO LO STADIO P.G. MECCHIA: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE

IL SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza n. 64 del 17/8/2011 ad oggetto "Incontri del campionato di calcio e altre partite ufficiali della stagione sportiva 2011/2012 presso lo Stadio P.G. Mecchia: divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche";

Dato atto che la locale squadra Portogruaro Calcio per la stagione sportiva 2012/2013 è iscritta al Campionato nazionale Lega Pro - 1^a Divisione;

Dato atto altresì che presso lo stesso impianto sportivo ricorre la possibilità per lo svolgimento di incontri del campionato di calcio riferiti a squadre diverse da quella locale, debitamente autorizzate, nonché incontri riguardanti tornei o altre manifestazioni calcistiche riferiti alla stagione sportiva 2012/2013;

Vista la nota del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Portogruaro datata 20.08.2012 e acquisita al protocollo comunale in data 21.8.2012, n. 0036258 che propone, sulla scorta dei riscontri emersi nel corso dell'ultimo campionato svoltosi, di imporre il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche nella fascia oraria compresa tra un'ora prima dell'inizio e un'ora dopo il termine della gara, estendendo il divieto a tutti gli esercizi pubblici e di vendita al dettaglio ubicati lungo il tragitto tra la stazione ferroviaria e lo Stadio e lungo Via Stadio, nonché lungo le Vie Matteotti e Cadorna fino all'intersezione con Via Boccaccio;

Ritenuto che sulla scorta delle esperienze fin qui maturate, gli accorgimenti in adozione costituiscano misure adeguate a limitare l'insorgere di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e contribuiscano nel contempo a tutelare il decoro urbano, a garanzia della civile convivenza e dell'usufruzione degli spazi e aree pubbliche da parte dei cittadini;

Ritenuto pertanto di procedere nel senso richiesto;

Dato atto che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto con nota in data 3.9.2012 prot. 0037829 secondo quanto previsto dall'art. 54 del Dlgs 18.8.2000, n. 267;

Dato atto del riscontro positivo da parte della Prefettura di Venezia espresso con nota prot. n. 250/GAB/2012 del 5.9.2012 acquisita al Protocollo comunale in data 5.9.2012 prot. 0038419;

Vista la L.R. 21.09.2007, n. 29 e in particolare l'art. 6;

Visto il R.D. 18.06.1931, n. 773 e in particolare l'art. 87;

Visto il Dlgs 18.08.2000, n. 267 e in particolare l'art. 54 e 7bis;

ORDINA

l'osservanza delle seguenti disposizioni, per i motivi esplicitati in premessa, in occasione degli incontri di calcio ufficiali per la stagione 2012/2013 presso lo Stadio P.G. Mecchia della locale squadra Portogruaro Calcio e/o eventuali altri disputati da squadre diverse debitamente autorizzate;

1) Divieto introduzione di alcolici nello Stadio

- a) E' fatto tassativo divieto a chiunque di introdurre bevande alcoliche nello Stadio, sia per uso personale, che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.
- b) La società concessionaria dell'impianto sportivo avrà cura di far ispezionare accuratamente l'impianto, prima dell'inizio di ogni manifestazione, per rimuovere eventuali bottiglie di vetro, lattine o altri rifiuti.

2) Divieto di vendita di alcolici e modalità di esercizio negli esercizi pubblici ubicati in prossimità dello Stadio

- a) E' fatto inoltre tassativo divieto di somministrare o vendere per asporto bevande di qualunque contenuto alcolico (birra compresa) in tutti gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, ubicati lungo il tragitto tra la stazione ferroviaria e lo Stadio ovvero lungo Via Stadio, Via Diaz, Via Leopardi, Via Matteotti e Viale Cadorna fino all'intersezione con Via Boccaccio;
- b) Il divieto si applica a decorrere da un'ora prima l'inizio della manifestazione sportiva fino a un'ora dopo il termine della stessa, in qualunque giorno della settimana, feriale o festivo, e in qualunque orario, pomeridiano o serale, la stessa si tenga;
- c) Nella suddetta fascia oraria, qualsiasi bevanda dovrà essere servita in bicchieri e non in bottiglie, lattine o altri similari contenitori (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura).
- d) Per gli esercizi abilitati anche alla ristorazione, il divieto è limitato alla sola attività complementare di Bar, a condizione che, negli orari suindicati, le bevande alcoliche siano somministrate esclusivamente con i pasti serviti ai tavoli, e non al banco, rimanendo comunque tassativamente precluso l'asporto.
- e) Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimento a terzi dell'azienda commerciale.

3) Divieto di vendita di alcolici e modalità di esercizio da parte di operatori di commercio al dettaglio su area pubblica

Le disposizioni di cui al punto 2 - tranne la lettera d) che riguarda specificatamente i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - si applicano anche agli operatori su area pubblica del settore alimentare eventualmente autorizzati ad occupare i posteggi temporanei localizzati all'esterno dello Stadio o a quelli autorizzati in occasione di mercati o manifestazioni fieristiche, nonché in tutta la fascia perimetrale riferibile a Via Stadio, Via Diaz, Via Leopardi, Via Matteotti e Viale Cadorna fino all'intersezione con Via Boccaccio;

4) Divieto di vendita di alcolici e modalità di esercizio dei titolari di esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa

Le disposizioni di cui al punto 2 - tranne la lettera d) che riguarda specificatamente i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - si applicano anche ai titolari di esercizi di vendita al dettaglio ubicati lungo il tragitto tra la stazione ferroviaria e lo Stadio ovvero lungo Via Stadio, Via Diaz, Via Leopardi, Via Matteotti e Viale Cadorna fino all'intersezione con Via Boccaccio;

5) Ogni attività interessata dalla presente ordinanza dovrà esporre al pubblico un cartello con l'indicazione del divieto e degli orari in cui lo stesso vige.

6) Disposizioni particolari in occasione di specifiche giornate

Si dà atto inoltre che le fasce orarie di divieto alla somministrazione e vendita di alcolici rimangono suscettibili di ulteriori variazioni a fronte di esigenze di sicurezza e di ordine pubblico che saranno esplicitati nei tempi e forme adeguati.

7) La presente ordinanza è immediatamente eseguibile; e' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

8) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, le violazioni ai divieti della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000, secondo le condizioni più favorevoli previste dalla L. 689/1981, con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 e un massimo di 500 euro.

9) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18.06.2008, n. 69, e che sia trasmesso, per opportuna conoscenza al Sig. Prefetto, al Sig. Questore ed ai restanti soggetti responsabili delle Forze dell'Ordine Cittadine, nonché ne venga data notizia a mezzo stampa.

10) La presente Ordinanza sostituisce la precedente emessa in data 17.08.2011, n. 64 prot. 0038725.

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al TAR, nonché, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Portogruaro, li 10 SET, 2012



Il Sindaco
[Handwritten signature]

BERTONCELLO Antonio